



## Comune di Civitella Messer Raimondo Provincia di Chieti

(Copia)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta N. 26

del 02.09.2015

**OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER  
L'ANNO 2015.**

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di settembre, alle ore 18,20 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

**all'appello risultano**

	Presenti	Assenti
D'Orazio Danilo	X	
Larcinese Luca	X	
Di Medio Angelo	X	
Di Stefano Angela	X	
Di Sebastiano Roberta	X	
Romano Mirko Pasquale		X
Masciantonio Mario		X
D'Orazio Luca	X	
Di Guglielmo Paolo		X
Di Guglielmo Nicola	X	
Di Sebastiano Francesco	X	
Totale	8	3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. ssa Adele SANTAGATA

**Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote IMU per l'anno 2015.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.21 del 05/08/2015 ad oggetto " *Accertamento e dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del Comune di Civitella Messer Raimondo, ai sensi dell'rt.246 del D.Lgs.267/2000;*

Visto l'art.251 del D.Lgs.267/2000 che testualmente recita:

- 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*
- 2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*
- 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*
- 4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*
- 5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.*
- 6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.*



Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, adottare le aliquote dell'imposta municipale propria nella misura massima per l'anno 2015, ai fini dell'applicazione dell'art.251, comma 1 del D.Lgs.267/2000;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014 viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

Visto l'art.9 bis del D.L. n.47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.80 del 23/05/2014 il quale al comma 1 prevede che a partire dall'anno 2015 *"è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*;

Esso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli sono esenti;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare il Titolo II "Disposizioni componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 05/08/2015;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

Dato atto, altresì, che il presente atto verrà allegato al bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, da redigere ai sensi dell'art.259, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

Richiamato infine l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 TUEL.

Udito il SINDACO il quale propone l'emendamento alla presente deliberazione allegato sub. A) del quale dà lettura al Consiglio comunale, rilevando, altresì, di averlo proposto durante la seduta consiliare considerata l'urgenza di provvedere nella materia in oggetto a seguito della dichiarazione di dissesto dell'Ente. Il SINDACO dà atto, inoltre, dei pareri favorevoli dei responsabili di servizio.

Preso atto dell'assenza di interventi, si passa alla votazione sulla proposta di emendamento.

Con voti unanimi favorevoli, il Consiglio comunale delibera di approvare l'emendamento allegato sub. A).

Successivamente, il consigliere DI SEBASTIANO chiede di allegare alla presente deliberazione la dichiarazione di voto del gruppo di minoranza che si allega sub. B)

Il SINDACO preso atto dell'assenza di interventi, in vita a votare la proposta di deliberazione

Con voti:

Favorevoli: 6

Contrari 2 (Nicola DI GUGLIELMO, Francesco DI SEBASTIANO)

Astenuti 0

**DELIBERA**

1. di stabilire per l'anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato, nella misura massima consentita dalla legge:
  - aliquota dello 0,6% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
  - i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli sono esenti;
  - aliquota dello 1,06% per tutti gli altri immobili;
2. di determinare la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2015:
  - E' riconosciuta l'agevolazione nella misura della detrazione per abitazione principale pari ad euro 200,00, all'unità immobiliare in uso ad abitazione principale A/1, A/8 e A/9, in quanto fattispecie non esente da imposizione;di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività;

Successivamente, stante l'urgenza a seguito di separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Con voti  
Favorevoli: 6  
Contrari 2 ( Nicola DI GUGLIELMO, Francesco DI SEBASTIANO)  
Assenti 0

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267.



**PARERI DELIBERAZIONE N. 26 DEL 02.09.2015**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.**

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.TO DOTT.SSA LAURA FORLANI)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.TO DOTT. NICOLANGELO MADONNA)



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Dott. Ing. Danilo D'ORAZIO

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA

---

- 
- Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 04.09.15 n.165 (art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267/2000);
  - Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, TUEL 267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. ssa Adele SANTAGATA

---

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

---

Addi' 04.09.2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. ssa Adele SANTAGATA



*Adele SantaGata*